



Ambasciata della Repubblica Ceca

Via dei Gracchi 322, 00192 Roma, tel. 0636095731, fax 063244466

Adresát:

pan MVDr. J. Vitásek, PhD
ŘO ochrany zdraví a pohody zvířat
SVS Praha
Fax: 00420 227 010 195

Odesílatel: PhDr. Ing. Jozef Špánik, 2. tajemník
Velvyslanectví České republiky v Římě

Číslo jednací: 358/2008-ZÚ Řím

12.5.2008

4 strany

Věc: Itálie -- aplikace Směrnice ES 1266/2007 Sb. ze dne 26.října 2007 -- článek 9bis, katarální horečka dobytka

Vážený pane řediteli,

dnes jsme obdrželi od italského ministerstva zdravotnictví informaci ohledně aplikace Směrnice ES č.394/2008 Sb. ze dne 30. dubna 2008 – katarální horečka dobytka (Blue tongue). Italská strana nám sděluje, že v rámci ustanovení výše uvedené směrnice se rozhodla připustit na italské území pouze dobytek, odpovídající ustanovením článku 9bis odstavec 1, Směrnice ES č.1266/2007 Sb. ze dne 26.října 2007, která upravuje vstup dobytka, podléhajícího nákaze katarální horečky na italské území a neodpovídajícího ustanovením téže směrnice ES č.1266/2007 Sb., příloha III., sekce A, body 5,6 a 7. Italská strana dále sděluje, že ohledně porážky na italském území dobytka z oblastí, ohrožených nákazou katarální horečky Blue Tongue, zůstávají i nadále v platnosti ustanovení, která ZÚ Řím sdělil Vašemu odboru faxem číslo 194/2008-ZÚ Řím ze dne 14.března 2008.

S pozdravem

Příloha – 3 strany



Ministero della Salute

*Dipartimento per la Sanità Pubblica, Veterinaria, la Nutrizione, la Sicurezza degli Alimenti
Dorsario Generale della Sanità, Vaccinazioni e del Turismo Veterinario*

Ufficio VIII

Ministero della Salute

0009451-P-08/05/2008

DCSA



16811971

AMBASCIATE DEI PAESI MEMBRI
E DELLA SVIZZERA
IN ITALIA
SETTORE COMMERCIALI
LORO SEDI

Oggetto: regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007: applicazione delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 9 bis dello stesso.

Il regolamento (CE) 394/2008 della Commissione del 30 aprile 2008 ha modificato, da ultimo, il regolamento (CE) 1266/2007 inserendo, in particolare, l'articolo 9 bis nell'articolo dello stesso.

Tale nuovo articolo fissa, nel paragrafo 1, talune determinate condizioni suppletive che ciascun Paese membro può richiedere per le introduzioni, nel proprio territorio, di animali sensibili alla Blue Tongue, qualora gli stessi non soddisfino le condizioni di cui ai punti 5, 6 e 7 dell'allegato III, sezione A, del citato regolamento (CE) 1266/2007.

Pertanto, nel caso in cui uno Stato membro intenda applicare le condizioni supplementari di cui al citato paragrafo 1, deve comunicarlo preventivamente alla Commissione, ai sensi e per gli effetti del successivo paragrafo 2, fornendo contestualmente tutte le pertinenti informazioni necessarie ivi prescritte.

Ciò posto si portano a conoscenza codeste Rappresentanze Diplomatiche che il Ministero della Salute ha inteso avvalersi di quanto concesso dal citato articolo 9 bis e, pertanto, ha provveduto a predisporre apposite comunicazioni e relazioni in materia rivolte all'Esecutivo comunitario nei modi e nei tempi stabiliti dalla norma in questione.

08-05-2008 12:55 DA-

+390659943253

T-372 P.003/003 F-520

In proposito, tenuto conto che, sempre il paragrafo 2 (terzo capoverso) del già citato articolo 9 bis, autorizza lo Stato membro, qualora la Commissione non si opponga entro un determinato periodo di tempo ivi fissato, ad applicare immediatamente le condizioni supplementari richieste, si informano codeste Ambasciate che, stante la posizione non ostativa assunta in materia dalla Commissione, **le introduzioni nel territorio italiano degli animali sensibili alla Blue Tongue non conformi ai requisiti posti dall'allegato III, sezione A, punti 5, 6 e 7 del regolamento (CE) 1266/2007, sono consentite, pertanto, soltanto nel rispetto di quanto fissato dall'articolo 9 bis, paragrafo 1.**

In relazione a quanto preceda, e nell'evidenziare che in merito alla presente nota sono informate le Autorità nazionali sanitarie territorialmente competenti preposte ai controlli sugli animali introdotti dai Paesi membri e la Commissione europea, si invitano codeste Rappresentanze Diplomatiche a voler comunicare con urgenza, alle Autorità competenti dei rispettivi Paesi, ai fini di una tempestiva e successiva comunicazione rivolta ai Servizi veterinari preposti al rilascio delle certificazioni sanitarie per le spedizioni degli animali, il contenuto della presente nota e, in particolare, **la posizione assunta dall'Italia, e non ostacolata dalla Commissione europea, di avvalersi di quanto concesso dall'articolo 9 bis del regolamento (CE) 1266/2007 e successive modifiche.**

E' appena il caso di evidenziare infine che, per quanto concerne gli animali sensibili alla Blue Tongue destinati alla macellazione immediata provenienti da zone di restrizione per la malattia, restano ferme le determinazioni assunte dall'Italia comunicate con la nota 4407/13/03/2008 - DGSA / VIII/P relativa, tra l'altro, alla designazione dei macelli autorizzati ai sensi del più volte citato regolamento (CE).

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

(l. presunti)



Il Direttore Generale

Guida Fe.